

ACCORDO QUADRO

tra

l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l'Università”),
con sede in Genova, Via Balbi 5 16126, C.F. e partita iva
00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it, nella persona del Magni-
fico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, domiciliato per gli
effetti della presente Convenzione presso la sede dell'Università ed
autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 24.09.2025.

e

l'Istituto Centrale per il Restauro (d'ora in poi denominato “Istitu-
to”), con sede in Roma, Via di San Michele 25, cap 00153, C.F.
80189810585, pec: icr@pec.cultura.gov.it, nella persona del suo Lega-
le rappresentante il Direttore Arch. Luigi Oliva, domiciliato per la ca-
rica presso la sede dell'Istituto Centrale per il Restauro.

Qui di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o
ciascuna singolarmente “Parte”.

VISTI

- il D. Lgs n. 368 del 20 ottobre 1998 (G.u. n. 250 del 26 ottobre
1998), recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e
s.m.i., con particolare riferimento all'art. 8 (Soprintendenze e gestioni
autonome);

- il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (G.u. n. 45 del 24.02.2004,
Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e

s.m.i., con particolare riguardo agli artt. 9-bis (professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali), 29 (conservazione), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza del patrimonio culturale);

- il DPCM n. 167 del 17/12/2023 recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169;

- la L. 241/90 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (G.U. 2-9-1990) con particolare riferimento all’art. 15 commi 1 e 2;

- l’art. 15 della L. 241/190 e s.m.i. contempla la possibilità per le PP. AA. di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il D.M. 46 del 3 febbraio 2022 recante precisazioni circa i compiti istituzionali dell’Istituto Centrale per il Restauro;

- l’art. 112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni Culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;

- il DPCM n. 57 del 15/03/2024 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

- il D.M. n. 270 del 5/09/2024 recante Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non

generale del Ministero della cultura, in particolare agli artt. 25 e 26;

PREMESSO

a) che l'Università è centro primario della ricerca scientifica nazionale con il compito di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

b) che l'Istituto è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero della Cultura, è articolazione organizzativa della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ed espleta funzioni in materia di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica finalizzate agli interventi di conservazione e restauro del patrimonio culturale, definendo norme tecniche e metodologiche per la progettazione ed esecuzione degli interventi ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali;

c) che l'Istituto è sede di una Scuola di Alta Formazione, con corso a ciclo unico di cinque anni e diploma finale equiparato alla laurea magistrale in "Conservazione e restauro dei beni culturali", classe LMR02, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

d) che il D.M. n. 270 del 5/09/2024 prevede all'art.11 comma 2 lett.

h) che l'ICR promuova ed espleti, con contestuale informazione al Direttore generale e d'intesa con i Direttori degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali, anche privati, per interventi di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche collegate alla Scuola di alta formazione;

e) che le Parti intendono, con il presente Accordo Quadro, discipli-

nare le condizioni e le modalità di predisposizione, presentazione e realizzazione di progetti congiunti e di futuri Accordi Attuativi dai quali esse si attendono una proficua collaborazione finalizzata alla conservazione dei beni culturali e allo sviluppo dell'attività di ricerca, diagnostica e, più in generale, della pratica di laboratorio presso i laboratori scientifici dell'Istituto e dell'Università.

CONSIDERATO

- che l'interazione culturale e operativa tra l'Università e l'Istituto, i quali vantano, ognuno nei rispettivi settori, significative tradizioni che possono reciprocamente integrarsi, potrà portare importanti vantaggi sul piano di una più avanzata formazione degli studenti e del personale, dello sviluppo della ricerca, di una più efficace azione di conservazione del patrimonio culturale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

1. Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:

- ricerca scientifica e diagnostica applicata alla conservazione del patrimonio culturale;
- attività didattica e di alta formazione;
- promozione e divulgazione della ricerca e degli interventi di conservazione e restauro.

2. Nel predetto ambito, le Parti procederanno di volta in volta alla

stipula di appositi Accordi Attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti (in relazione all'oggetto, alle modalità, ai tempi e ai referenti), specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Le Parti si impegnano a sviluppare e contribuire reciprocamente ad attività didattiche formative fornendo e accogliendo personale per brevi periodi durante i quali potranno svolgere lezioni, seminari, attività pratiche con studenti e con altro personale interessato alla didattica. Tale contributo verrà regolamentato da apposita convenzione attuativa in cui si specificheranno: le richieste (ore/uomo), le tematiche e eventuali coperture economiche.

4. Le parti collaborano altresì per la realizzazione di azioni divulgative in forma di seminari, giornate di studio, workshop, programmi radiofonici, podcast e prodotti video. La realizzazione di ciascuna azione divulgativa, così come i contenuti e il linguaggio da utilizzare, sarà di volta in volta discussa e decisa di comune accordo. Nessuna azione divulgativa che non sia preventivamente pianificata e mutualmente verificata e approvata potrà avere luogo su argomenti propri alla collaborazione tra le Parti.

5. Nel caso siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati a seguito di stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti re-

golamenti dell'Università relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento.

6. Resta sin d'ora inteso che:

(i) l'Università assume l'impegno a:

- mettere a disposizione professionalità, competenze, laboratori, apparecchiature per: concordate attività di ricerca; consulenza tecnico-scientifica; attività didattica e di alta formazione in forma di conferenze, corsi o seminari di qualificazione professionale e/o aggiornamento;

- favorire la presenza nei laboratori scientifici di figure di supporto alle attività di ricerca previste dalla normativa vigente (quali contrattisti di ricerca, incarichi di ricerca post-doc, incarichi di ricerca post laurea, borse di studio per attività di ricerca post laurea), di specializzandi e dottorandi di ricerca in ambito chimico, fisico, biologico, geologico che affianchino il personale scientifico dell'Istituto nell'attività di studio e di diagnostica finalizzata al restauro delle opere d'arte oggetto di cantieri, oppure ricoverate presso i laboratori dell'Istituto.

(ii) l'Istituto assume l'impegno a:

- mettere a disposizione il proprio personale tecnico, i locali e i materiali;

- mettere a disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni dei laboratori scientifici.

7. Le Parti si impegnano, inoltre, a delineare e condividere linee di ricerca e progetti altri, finalizzati all'individuazione e/o sperimentazione di metodiche e materiali nuovi applicabili alla diagnostica per la

conservazione e il restauro del patrimonio culturale.

Articolo 2 – Proprietà dei risultati

1. Tutto il materiale, anche didattico, prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato previo accordo tra le Parti e riportando il logo di entrambi gli Istituti.

2. Le pubblicazioni inerenti attività di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché i dati da pubblicare non siano necessariamente correlati ai dati forniti dall'altra Parte, non contengano Risultati o Informazioni Riservate dell'altra Parte e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dall'altra Parte. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 1, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l'Università e l'Istituto si impegnano a consentire previa comunicazione, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente convenzione, sempre nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.

Articolo 4 – Coperture assicurative

1. Ciascuna parte garantisce che il proprio personale che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 5 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il personale dell'Università e dell'ICR, o altri da essi delegati, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative alla presente convenzione in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/08 - Testo unico della sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii.

2. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che:

- i datori di lavoro di entrambe le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività in oggetto del presente Protocollo;

- i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

4. Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione, e formazione e addestramento ove necessario del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

5. La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affi-

data al relativo medico competente.

Articolo 6 – Responsabili e Referenti

1. Responsabile dell'Accordo Quadro per l'Università è il Rettore.

Responsabile dell'Accordo Quadro per l'ICR è il Direttore.

Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di definire congiuntamente le linee di azione comuni monitorandone periodicamente l'avanzamento e la realizzazione.

Il Referente dell'Università è il Prof. Paolo Piccardo del Dipartimento di chimica e chimica industriale – DCCI, e-mail pao.lo.piccardo@unige.it.

Il Referente dell'Istituto è la Dott.ssa Livia Sforzini, funzionario restauratore afferente al Laboratorio di Restauro Metalli e leghe, e-mail livia.sforzini@beniculturali.it.

Articolo 7 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione e avrà validità per tre anni e potrà essere rinnovato previa delibera gli organi competenti.

Articolo 8 – Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello

stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Articolo 9 – Oneri economici

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 1 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

2. Le Parti prendono atto che dalla collaborazione derivante dal presente accordo deriveranno reciproci vantaggi di tipo scientifico, ancorché non suscettibili di valutazione patrimoniale.

Articolo 10 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

a. se all'Università: protocollo@pec.unige.it;

b. se all'Istituto: icr@pec.cultura.gov.it; icr@cultura.gov.it.

Articolo 11 – Codice Etico

1. L'Università e l'Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro.

2. Il presente Accordo Quadro non implica alcun uso del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, né dell'Istituto per fini commerciali e/o pubblicitari.

3. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Articolo 13 – Trattamento dei dati

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il

trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione

Articolo 14 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire, tramite apposite procedure, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto degli accordi attuativi, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 15 – Risoluzione eventuali controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Roma, in applicazione degli artt. 13 e 133 del D.Lgs n. 104/2010.

Articolo 16 – Registrazione

1. Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

Articolo 17 – Disposizioni finali

1. Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti, previa delibera, per l'Università, dell'Organo competente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi

dell'art. 15 L. 241/90.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per l'Istituto Centrale per il Restauro

Il Direttore

Arch. Luigi Oliva